

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
85/C 47/01	ECU.....	1
85/C 47/02	Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di zoccoli originari della Svezia .....	2
85/C 47/03	Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli duri originari dell'Argentina, del Portogallo, della Svizzera e della Jugoslavia ..	3
85/C 47/04	Aiuti di Stato (articoli da 92 e 94 del trattato CEE) — Comunicazione agli interessati, diversi dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE e relativa ad aiuti che il governo francese intende concedere a favore dei produttori di cognac, di armagnac, di calvados e di acquaviti di frutta .....	4
85/C 47/05	Nota riguardante la sorveglianza intracomunitaria .....	4
	<i>II Atti preparatori</i>	
	<b>Commissione</b>	
85/C 47/06	Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla semplificazione dei controlli e delle formalità cui debbono sottostare i cittadini degli Stati membri che attraversano le frontiere intracomunitarie .....	5
85/C 47/07	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 .....	8

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

18 febbraio 1985

(85/C 47/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	44,7335	Dollaro USA	0,677012
Franco belga e lussemburghese fin.	44,9333	Franco svizzero	1,89157
Marco tedesco	2,22534	Peseta spagnola	122,810
Fiorino olandese	2,51950	Corona svedese	6,29485
Sterlina inglese	0,615465	Corona norvegese	6,38016
Corona danese	7,97012	Dollaro canadese	0,907534
Franco francese	6,81006	Scudo portoghese	121,185
Lira italiana	1374,33	Scellino austriaco	15,6322
Sterlina irlandese	0,714524	Marco finlandese	4,62365
Dracma greca	90,7196	Yen giapponese	175,685
		Dollaro australiano	0,920103
		Dollaro neozelandese	1,48794

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di zoccoli originari della Svezia**

(85/C 47/02)

La Commissione ha ricevuto una denuncia relativa all'esistenza di pratiche di dumping nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di zoccoli originari della Svezia nonché del pregiudizio da esse provocato all'industria comunitaria.

**Ricorrente**

Il ricorso è stato presentato dalla confederazione europea dell'industria calzaturiera (v.o) (CEC) per conto di produttori comunitari che rappresentano quasi tutta l'industria comunitaria del settore.

**Prodotto**

I prodotti oggetto della denuncia sono zoccoli con soles esterne di cuoio naturale o di cuoio rivestito di PVC e con tomaie di cuoio di cui alla sottovoce ex 64.02 A della tariffa doganale comune corrispondente al codice Nimex 64.02-41.

**Dumping**

Secondo la denuncia il prezzo al quale, il prodotto viene attualmente venduto in Svezia è inferiore al costo di produzione. La denuncia si basa pertanto su un confronto tra il valore costruito e il prezzo all'esportazione nella Comunità. Su questa base si valuta che il margine di dumping sia rilevante.

**Pregiudizio**

Per quanto riguarda il pregiudizio, nella denuncia si sostiene che la quota di mercato delle importazioni in causa è aumentata dal 51,4 % nel 1981 al 62,2 % nel 1983 in seguito alla contrazione del mercato. Si afferma inoltre che nel 1983 i prezzi di vendita nella Comunità dei prodotti importati sono stati inferiori del 54-72 % a quelli praticati dai produttori comunitari e che, di conseguenza, questi ultimi sono stati costretti a mantenere i loro prezzi a livelli insufficienti per coprire i costi e consentire loro un adeguato profitto. Le importazioni in causa avrebbero contribuito in modo significativo al declino di produzione dell'in-

dustria comunitaria che, già colpita dalla riduzione della domanda, è caduta da 2 256 000 paia di zoccoli nel 1981 a 1 362 000 paia nel 1983. Si sostiene altresì che le importazioni hanno provocato licenziamenti, riduzioni dell'orario di lavoro, chiusura di fabbriche nella Comunità ed aumenti delle perdite finanziarie dei produttori comunitari.

**Procedura**

Avendo deciso previa consultazione, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura, la Commissione ha avviato un'indagine in conformità dell'articolo 7 del regolamento del Consiglio (CEE) n. 2176/84 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1).

Le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto, in particolare rispondendo al questionario inviato alle parti notoriamente interessate e fornendo prove a sostegno. La Commissione procederà inoltre all'audizione delle parti che ne faranno richiesta nel parere suddetto, a condizione che queste ultime possano dimostrare di essere interessate ai risultati della procedura.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), del regolamento suddetto.

**Scadenza**

Tutte le informazioni relative al caso in esame e eventuali richieste di audizione devono essere inviate per iscritto alla Commissione della Comunità europee, direzione generale relazioni esterne (divisione I-D-1), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (2) entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso con una proroga di 7 giorni in considerazione della distanza.

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1983, pag. 1.

(2) Telex COMEUB 21877.

**Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli duri originari dell'Argentina, del Portogallo, della Svizzera e della Jugoslavia**

(85/C 47/03)

La Commissione ha ricevuto una denuncia relativa all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di pannelli duri originari dell'Argentina, del Portogallo, della Svizzera e della Jugoslavia, nonché al notevole pregiudizio da esse provocato all'industria comunitaria.

#### **Ricorrente**

La denuncia è stata presentata dalla Confederazione europea dell'industria del legno, a nome dei produttori che rappresentano praticamente tutta la produzione comunitaria di pannelli duri.

#### **Prodotto**

Sono oggetto della denuncia di dumping i pannelli di fibre di legno o di altre materie vegetali, aventi un peso superiore a 0,80 g/cm<sup>3</sup> (pannelli duri) di cui alla voce ex 44.11 della tariffa doganale comune, corrispondono ai codici Nimex 44.11-10 e 20.

#### **Denuncia di dumping**

La denuncia di dumping si basa sul confronto tra i prezzi praticati sul mercato interno in Argentina, Portogallo, Svizzera e Jugoslavia ed i prezzi all'esportazione dei prodotti originari dei paesi suddetti nella Comunità. I margini di dumping così valutati sono significativi.

#### **Denuncia del pregiudizio**

Per quanto riguarda il pregiudizio, dalla denuncia emerge che le importazioni in esame tra il 1981 e il 1983 sono aumentate da 44 192 t a 72 912 t, vale a dire del 65 %. Secondo le previsioni relative al 1984 tale volume dovrebbe essere mantenuto. La corrispondente quota di mercato nel periodo 1981-1983 sarebbe passata da 4,7 % a 8 %. Secondo la denuncia, inoltre, i prezzi ai quali tali importazioni sono vendute nella Comunità sono inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari di un margine compreso tra

13 % e 46 %. I produttori comunitari sono quindi costretti a mantenere i propri prezzi ad un livello insufficiente per compensare i propri costi ed ottenere un adeguato profitto. Le conseguenze sull'industria comunitaria si sarebbero manifestate con un calo del 10 % della produzione ed una flessione del 5 % delle vendite, nonché con la conseguente chiusura di diverse linee di produzione di pannelli duri nella Comunità.

#### **Procedura**

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono sufficienti elementi di prova per giustificare l'avvio di una procedura, la Commissione ha iniziato l'inchiesta in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (\*). Le parti interessate possono rendere note le proprie osservazioni per iscritto, in particolare rispondendo al questionario indirizzato alle parti notoriamente interessate a allegando prove a sostegno. La Commissione inoltre sentirà le parti che ne faranno richiesta per iscritto, quando dimostrino che l'esito della procedura potrebbe riguardarle.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento suddetto.

#### **Scadenza**

Le informazioni relative al caso in esame e le eventuali richieste delle parti di essere sentite oralmente devono essere inviate per iscritto entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, con una proroga di sette giorni per la spedizione, alla Commissione delle Comunità europee, Direzione generale relazioni esterne (Divisione I-D-1, rue de la Loi, 200, B-1049 Bruxelles (\*)).

(\*) GU n. L 201, del 30. 7. 1984, pag. 1.

(<sup>2</sup>) Telex COMEU B 21877.

## AIUTI DI STATO

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)*

**Comunicazione agli interessati, diversi dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE e relativa ad aiuti che il governo francese intende concedere a favore dei produttori di cognac, di armagnac, di calvados e di acquaviti di frutta**

(85/C 47/04)

La Commissione ha avviato la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE nei confronti degli aiuti di liquidità di cassa, degli aiuti per lo stoccaggio e l'invecchiamento previsti a favore dei prodotti menzionati più sopra. L'ammontare globale previsto per il finanziamento di queste operazioni è di 57 milioni di FF.

La Commissione ritiene infatti che in vari casi trattasi di aiuti di funzionamento che non contribuiscono ad uno sviluppo duraturo dei settori interessati e sono di conseguenza incompatibili con il mercato comune.

La Commissione informa i potenziali beneficiari della precarietà degli aiuti menzionati più sopra che fossero loro concessi illegalmente: gli eventuali beneficiari di un aiuto erogato irregolarmente, ossia prima che la Commissione abbia adottato una decisione definitiva sulla sua compatibilità, può essere infatti obbligato a restituirlo.

Conformemente alle disposizioni previste nel succitato articolo, la Commissione invita tutti gli interessati diversi dagli Stati membri a trasmetterle le loro osservazioni sulle misure in questione nel termine di quattro settimane a decorrere dalla data della presente pubblicazione al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Rue de la Loi 200,  
B-1049 Bruxelles.

---

### **Nota riguardante la sorveglianza intracomunitaria**

(85/C 47/05)

La Commissione, con decisione del 15 febbraio 1985, ha autorizzato la Repubblica francese a instaurare una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di taluni prodotti tessili (categorie 4, 6 e 83) originari della Turchia e messi in libera pratica nella Comunità, che possono formare oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattato CEE.

Il testo integrale verrà pubblicato prossimamente.

---

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

**Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla semplificazione dei controlli e delle formalità cui debbono sottostare i cittadini degli Stati membri che attraversano le frontiere intracomunitarie**

COM(84) 749 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 23 gennaio 1985)

(85/C 47/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

visto la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è indispensabile che la Comunità risponda alle aspettative dei popoli europei adottando le misure atte a rafforzare e a promuovere la sua idea e la sua immagine fra i propri cittadini;

considerando che il 23 giugno 1981 i rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione in cui affermano che l'istituzione di un passaporto di modello uniforme può facilitare la circolazione dei cittadini degli Stati membri;

considerando che il 7 giugno 1984 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione sulla semplificazione dei controlli delle persone alle frontiere;

considerando che nella riunione svoltasi a Fontainebleau il 25 e 26 giugno 1984 il Consiglio europeo, sensibile a questo problema, si è espressamente prefisso, fra l'altro, la soppressione di qualsiasi formalità doganale e di polizia alle frontiere intracomunitarie nella circolazione delle persone ed ha chiesto al Consiglio e agli Stati membri di giungere ad un risultato concreto prima della fine del primo semestre 1985;

considerando che qualsiasi misura volta alla creazione di un'Europa dei cittadini risponde ad una reale necessità di cui lo stesso Parlamento europeo si è fatto in varie occasioni portavoce;

considerando che l'articolo 3, lettera c), del trattato stabilisce che l'azione della Comunità importa l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone; che accordi di questo tipo sono già in atto tra taluni Stati membri;

considerando che benché sussistano ancora delle restrizioni nelle franchigie accordate ai viaggiatori, il loro importo ed il grado di integrazione già raggiunto nella Comunità non giustificano più che i controlli delle merci trasportate dai viaggiatori, effettuati alle frontiere all'interno della Comunità, siano analoghi a quelli effettuati alle frontiere con i paesi terzi;

considerando che la definizione di una norma di libero passaggio per i cittadini degli Stati membri, abbinate alle possibilità di effettuare, ove necessario, oltre ai controlli per campione, controlli più approfonditi, di carattere temporaneo, in casi eccezionali e speciali, in particolare nel settore della sicurezza, non osta alla salvaguardia dei legittimi interessi degli Stati membri in materia di sicurezza interna;

considerando che i controlli doganali e di polizia alle frontiere intracomunitarie debbono situarsi allo stesso livello, il più basso possibile, qualunque sia il modo di trasporto utilizzato;

considerando che l'effettiva soppressione dei controlli e delle formalità in causa presuppone che siano nel contempo soddisfatte alcune condizioni basilari, quali l'armonizzazione delle disposizioni concernenti gli stranieri e delle prassi concernenti il rilascio dei visti, il potenziamento della cooperazione in materia di pubblica sicurezza e un'armonizzazione fiscale più

approfondita; che, in attesa della completa soppressione di detti controlli e di dette formalità, è possibile procedere alla loro graduale soppressione rafforzando contemporaneamente la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e intensificando i controlli delle persone alle frontiere esterne della Comunità;

considerando che la Commissione e gli Stati membri devono strettamente collaborare per predisporre misure atte a facilitare la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva e per ricercare i mezzi atti, in una seconda fase, ad operare controlli nella circolazione delle persone unicamente alle frontiere esterne della Comunità, con la conseguente soppressione alle frontiere intracomunitarie di qualsiasi controllo o formalità concernente sia le persone che le merci da queste trasportate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### TITOLO I

##### Disposizioni generali

###### Articolo 1

La presente direttiva determina le condizioni per la semplificazione alle frontiere intracomunitarie dei controlli e delle formalità a cui sono sottoposti i cittadini degli Stati membri.

###### Articolo 2

1. Le semplificazioni previste dalla presente direttiva si applicano ai cittadini degli Stati membri che attraversano una frontiera intracomunitaria e che sono in regola con le disposizioni concernenti sia la circolazione delle persone che quella delle merci, in particolare per quanto concerne l'importo o le quantità di merci ammesse in esenzione da tasse.

2. Ai sensi della presente direttiva e salvo precisazioni contrarie, per controlli e formalità si intende l'insieme dei controlli e delle formalità applicabili alla circolazione intracomunitaria delle persone e delle merci trasportate nel loro bagaglio, ad eccezione di ogni trasporto di carattere commerciale.

###### Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i controlli e le formalità applicabili ai cittadini degli Stati membri, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e che si presentano alla frontiera tra due Stati membri, siano effettuati secondo il principio del libero passaggio indipendentemente dal modo di trasporto utilizzato.

#### Articolo 4

La presente direttiva non osta alla facoltà per gli Stati membri:

- d'effettuare dei controlli per campione dei cittadini degli Stati membri che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, soltanto se tali controlli per campione, che possono essere effettuati sia al momento dell'attraversamento della frontiera sia all'interno di una fascia di frontiera di 15 chilometri calcolati in linea d'aria a partire dalla frontiera, sono effettuati su un numero limitato di persone rispetto al numero degli interessati per ogni punto di passaggio da uno Stato a un altro;
- di praticare dei controlli più ampi a carattere temporaneo in casi eccezionali, in particolare per motivi di sicurezza.

#### TITOLO II

##### Attraversamento delle frontiere su strada

###### Articolo 5

Se gli interessati si presentano alla frontiera tra due Stati membri a bordo di autoveicoli privati, il principio del libero passaggio di cui all'articolo 3 permette l'attraversamento della frontiera di detto veicolo a velocità moderata onde permettere alle autorità di controllo di esercitare un semplice controllo visivo dei veicoli senza fermarli, salvo casi particolari.

###### Articolo 6

Per facilitare l'applicazione da parte delle autorità competenti dell'articolo 5, i cittadini degli Stati membri che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono esibire, apponendolo in particolare sul parabrezza, un disco di almeno 8 centimetri di diametro, comportante la lettera E su fondo verde.

L'utilizzazione del bollo equivale alla dichiarazione del conducente del veicolo secondo la quale tutte le persone a bordo sono cittadini degli Stati membri che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

###### Articolo 7

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, in caso di controllo di un autoveicolo, la circolazione degli autoveicoli che seguono non venga interrotta.

*Articolo 8*

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché, ove sia tecnicamente possibile, si disponga, all'occorrenza, di un unico eventuale punto di controllo per i due Stati membri confinanti, in ciascun senso di marcia.

## TITOLO III

**Attraversamento delle frontiere negli aeroporti e nei porti***Articolo 9*

1. Quando gli interessati, provenienti da un altro Stato membro, si presentano in un aeroporto o in un porto, il principio del libero passaggio, di cui all'articolo 3, consente di attraversare la frontiera senza alcun controllo.

2. Per facilitare l'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri predispongono negli aeroporti e nei porti, aperti al traffico internazionale dei viaggiatori e in cui si registra un certo movimento, speciali «corsie» contrassegnate da cartelli verdi o rossi.

3. Se i controlli nella circolazione delle persone e i controlli concernenti le merci da queste trasportate non avvengono contemporaneamente, l'utilizzazione della «corsia» verde, di cui al paragrafo 2, equivale ad una dichiarazione dell'interessato secondo cui:

- è cittadino di uno Stato membro, se la «corsia» è destinata alla circolazione delle persone,
- soddisfa alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, se la «corsia» è destinata alla circolazione delle merci trasportate dalle persone di cui sopra.

4. Qualora i controlli di cui al paragrafo 3 abbiano luogo contemporaneamente, l'utilizzazione della «corsia» verde, di cui al paragrafo 2, equivale ad una dichiarazione dell'interessato secondo cui è cittadino di uno Stato membro e soddisfa alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

*Articolo 10*

Se non sono state predisposte «corsie» verdi o rosse, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la presentazione da parte dell'interessato del proprio passaporto chiuso o della propria carta d'identità nazionale chiusa, rilasciati da uno Stato membro, equivale, in mancanza di altra indicazione dell'interessato, ad una dichiarazione secondo cui egli è cittadino di uno Stato membro e soddisfa alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

## TITOLO IV

**Attraversamento delle frontiere a bordo di treni internazionali e di autocorriere***Articolo 11*

1. Se gli interessati attraversano una frontiera tra due Stati membri a bordo di treni internazionali o di autocorriere, il principio del libero passaggio di cui all'articolo 3 consente di attraversare la predetta frontiera senza alcun controllo.

2. Per facilitare l'applicazione del paragrafo 1 da parte delle autorità competenti la presentazione, da parte dell'interessato, del proprio passaporto chiuso o della propria carta di identità nazionale chiusa, rilasciati da uno Stato membro, equivale, in mancanza di altra indicazione dell'interessato, ad una dichiarazione secondo cui egli è cittadino di uno Stato membro e soddisfa alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

## TITOLO V

**Disposizioni finali***Articolo 12*

La presente direttiva non osta a disposizioni più favorevoli per i cittadini degli Stati membri, in particolare a quelle previste nel quadro del traffico di frontiera o a quelle risultanti da accordi tra taluni Stati membri.

*Articolo 13*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie a consentirle di presentare una relazione al Consiglio, ogni due anni e per la prima volta al più tardi il 1° luglio 1987, sull'applicazione della presente direttiva, al fine di esaminare le modalità per la completa soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie nei confronti dei cittadini degli Stati membri che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

*Articolo 14*

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1985.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni che intendono adottare in applicazione della presente direttiva.

*Articolo 15*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71**

COM(84) 756 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 24 gennaio 1985)

(85/C 47/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

visto la proposta della Commissione formulata dopo consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è opportuno apportare talune modificazioni ai regolamenti (CEE) n. 1408/71<sup>(1)</sup> e (CEE) n. 574/72<sup>(2)</sup>, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2001/83<sup>(3)</sup>; che talune di dette modifiche sono connesse con talune modifiche apportate dagli Stati membri alla loro legislazione sulla sicurezza sociale, mentre altre sono di carattere tecnico o suggerite dall'esperienza acquisita in sede di applicazione dei suddetti regolamenti;

considerando che le modifiche apportate in Danimarca alla legislazione relativa alle pensioni sociali rendono necessaria una modifica delle disposizioni dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che occorre prevedere nel suddetto allegato VI la dispensa all'obbligo di residenza in Danimarca per aver diritto alla pensione per i lavoratori subordinati o i lavoratori autonomi e i loro superstiti che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca, e garantire che si tenga conto, a certe condizioni, dei periodi di occupazione o di attività autonoma compiuti in Danimarca da un lavoratore subordinato o da un lavoratore autonomo al fine di calcolare la pensione del congiunto superstite;

considerando che è necessario prevedere, nel suddetto allegato VI, una disposizione che permetta alle istituzioni tedesche di rimborsare i contributi di assicurazione pensione versati dai professori greci assicurati simultaneamente in Germania e in Grecia;

considerando che l'adozione in Grecia di una nuova legislazione concernente i regimi di assicurazione volontaria richiede l'incorporazione nel suddetto allegato VI della procedura speciale per consentire che detta legislazione e le condizioni da essa richieste per acquisire i diritti siano applicate ai cittadini degli Stati membri diversi dalla Grecia;

considerando che le disposizioni del suddetto allegato VI relative alla legislazione del Regno Unito, che consente alle mogli o alle ex mogli di poter beneficiare dei periodi di assicurazione compiuti dai loro mariti o ex mariti in due o più Stati membri al fine di costituire una carriera assicurativa che sia per loro più favorevole, vanno modificate per estendere il beneficio di questa concessione, in alcuni casi, agli ex mariti per quanto riguarda i periodi di assicurazione compiuti dalle loro ex mogli e per correggere alcune inesattezze nella formulazione del testo attuale;

considerando che l'interazione tra la legislazione del Regno Unito concernente il calcolo delle pensioni di vecchiaia e le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 relative alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti in altri Stati membri, allorché, successivamente al 6 aprile 1975, detti periodi sono stati compiuti in uno Stato membro diverso dal Regno Unito, dà luogo, in connessione con la procedura speciale di cui all'allegato VI, a situazioni anomale e non eque;

considerando che è pertanto necessario inserire nel suddetto allegato VI una disposizione relativa alle modalità particolari d'applicazione della suddetta legislazione in modo da correggere gli effetti sopra menzionati;

<sup>(1)</sup> GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 6.

considerando che occorre limitare per quanto è possibile il numero e la portata dei casi in cui una persona sia soggetta simultaneamente alla legislazione di due Stati membri che derogano alla norma generale;

considerando che il testo del punto 6 dell'allegato VII, che elenca i casi in cui queste eccezioni devono essere autorizzate, per quanto riguarda l'esercizio di un'attività autonoma in Grecia, ha un'importanza inutilmente ampia e dovrebbe essere più preciso in modo da far risultare che l'unico regime al quale i lavoratori autonomi hanno l'obbligo d'isciversi in Grecia, pur essendo soggetti ad un regime per lavoratori subordinati in un altro Stato membro, è il regime di assicurazione pensione;

considerando che il punto 6 dell'allegato VII deve essere modificato in conseguenza;

considerando che l'esperienza acquisita in sede di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 mette in rilievo la necessità di perfezionare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 574/72 relative al cumulo delle prestazioni familiari o degli assegni familiari;

considerando che la norma di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 574/72, secondo cui il diritto alle prestazioni familiari è acquisito in virtù della legislazione dello Stato membro nel territorio del quale risiedono i figli, trova applicazione unicamente quando la persona che esercita l'attività professionale nello Stato membro di residenza che dà luogo al trasferimento di priorità, è il coniuge della persona che esercita o ha esercitato un'attività subordinata, abbia o non abbia il coniuge diritto per se stesso alle prestazioni;

considerando che in pratica l'applicazione di dette disposizioni dà luogo a situazioni anomale quando la persona che ha diritto alle prestazioni ed esercita l'attività professionale non è o non è più coniugata con il lavoratore o l'ex lavoratore subordinato, e che pertanto esse vanno modificate per correggere questa anomalia;

considerando che è necessario apportare talune modifiche al testo degli allegati 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 in conseguenza delle predette modifiche della legislazione danese;

considerando che è necessario modificare l'allegato 9 del regolamento (CEE) n. 574/72 per tener conto dell'estensione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai lavoratori autonomi per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura;

considerando che è necessario modificare l'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 in seguito ai mutamenti intervenuti nella designazione dell'istituzione competente in materia di supplementi di pensione per figli a carico dei titolari di pensione in Germania;

considerando che è necessario precisare nel suddetto allegato 10 il regime facoltativo competente di assicurazione continuata in Grecia, qualora siano soddisfatte le condizioni richieste per iscriversi a più di uno di detti regimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

#### 1. Allegato VI

##### a) Parte B, Danimarca

i) Il punto 3 è sostituito dal testo che segue:

«3. a) Le disposizioni della legislazione danese sulle pensioni sociali, a norma delle quali il diritto alla pensione è subordinato alla residenza in Danimarca del richiedente, non sono applicabili ai lavoratori subordinati e autonomi o ai loro superstiti che abbiano la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca.

b) Per il calcolo della pensione i periodi di attività subordinata o autonoma compiuti in Danimarca da un lavoratore frontaliero o stagionale sono considerati come periodi di residenza compiuti in Danimarca dal coniuge superstite, purché durante questi periodi quest'ultimo sia stato unito in matrimonio con il lavoratore frontaliero o stagionale senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante questi periodi il coniuge abbia risieduto nel territorio di un'altro Stato membro.

c) Per il calcolo della pensione, i periodi di attività subordinata o autonoma compiuti in Danimarca anteriormente al 1° gennaio 1984 da un lavoratore subordinato o autonomo che non sia un lavoratore frontaliero o stagionale saranno considerati come periodi di residenza compiuti in Danimarca dal coniuge superstite, purché durante questi periodi quest'ultimo sia stato unito in matrimonio con il lavoratore frontaliero o stagionale senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante questi periodi il coniuge abbia risieduto nel territorio di un'altro Stato membro.

d) I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere b) e c) non saranno tuttavia considerati qualora essi coinci-

dano con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessato in virtù della legislazione sull'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o con i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione. Tuttavia questi ultimi periodi saranno presi in considerazione se l'importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell'importo base della pensione sociale».

- ii) Il punto 4 è soppresso.
  - iii) Al punto 8 sostituire «le pensioni d'invalidità, di vecchiaia e di vedova» con «le pensioni d'invalidità, le pensioni anticipate, le pensioni di vecchiaia e di vedova».
  - iv) I punti da 5 a 10 sono rinumerati in conseguenza.
- b) Alla parte C, *Germania* è aggiunto il seguente punto:

«16. Gli insegnanti greci che hanno lo statuto di funzionario e che per aver insegnato nelle scuole tedesche hanno versato i contributi al regime tedesco di assicurazione obbligatoria per la pensione nonché al regime speciale greco per funzionari e non sono più coperti, dopo il 31 dicembre 1982, dall'assicurazione obbligatoria tedesca, potranno, su loro richiesta, essere rimborsati dei contributi obbligatori versati conformemente all'articolo 1303 della legge in materia di assicurazione sociale (RVO) o all'articolo 82 della legge sull'assicurazione degli impiegati (AVG). Le domande di rimborso dei contributi sono valide se sono presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione ovvero entrò due anni dalla data a decorrere dalla quale la persona che ha presentato la domanda di rimborso non è più soggetta all'assicurazione obbligatoria.

L'articolo 1303, paragrafo 7, della legge tedesca in materia di assicurazione sociale (RVO) e l'articolo 82, paragrafo 7, della legge sull'assicurazione degli impiegati (AVG) non si applicano per quanto riguarda sia i periodi durante i quali i contributi obbligatori al regime di assicurazione pensione sono stati versati in più dei contributi al regime speciale greco per funzionari, sia i periodi interrotti che seguono immediatamente i periodi durante i quali questi contributi obbligatori sono stati versati».

- c) Alla parte E, *Grecia* è aggiunto il seguente punto:

«3. La legge n. 1469/84 relativa all'affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensione per i cittadini greci e gli stranieri d'origine greca si applica ai cittadini di altri Stati membri, agli apolidi e ai profughi che risiedono nel territorio di uno

Stato membro, conformemente alle disposizioni seguenti.

Purché siano soddisfatte le altre condizioni richieste dalla legge suddetta, i contributi possono essere versati:

- a) quando la persona interessata è domiciliata o risiede nel territorio di uno Stato membro ed è stata inoltre, in passato, iscritta al regime obbligatorio greco dell'assicurazione pensione, ovvero
- b) indipendentemente dal luogo di domicilio o di residenza, quando la persona interessata ha in precedenza risieduto in Grecia per 10 anni o è stata iscritta al regime greco, a titolo obbligatorio o volontario, per un periodo di 1 500 giorni.

- d) Alla parte J, *Regno Unito*:

- i) Il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa aver diritto al beneficio di una pensione di anzianità, se:

- a) i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali, ovvero se
- b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge

purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si applicano le disposizioni del capitolo 3 del titolo III del regolamento per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo 3 a «periodi di assicurazione» è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione compiuto da:

- i) il coniuge o l'ex coniuge, se la domanda è presentata da una donna sposata, da un vedovo o da una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge, o
- ii) l'ex coniuge, se la domanda è presentata da una vedova che non beneficiava di una prestazione di superstita immediatamente prima dell'età pensionabile o beneficiava unicamente di una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento».

- ii) Al punto 13, dopo il paragrafo 1, va inserito il seguente paragrafo:

«2. Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento:

- a) qualora per ogni anno d'imposta sul reddito a datare dal 6 aprile 1975 o successivamente a questa data un lavoratore subordinato abbia compiuto periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito, e l'applicazione del paragrafo 1, lettera a), punto i), abbia preso in considerazione quell'anno ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, l'interessato è reputato come assicurato per 52 settimane in quell'anno nell'altro Stato membro;
- b) qualora ogni anno d'imposta sul reddito a decorrere dal 6 aprile 1975 o successivamente a questa data non sia preso in considerazione ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti in quell'anno».

Il paragrafo 2 diviene il paragrafo 3.

## 2. Allegato VII

Il punto 6 è sostituito del seguente testo:

«6. Per quanto riguarda il regime di assicurazione pensione per lavoratori autonomi: Esercizio di un'attività autonoma in Grecia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro».

### Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1. All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito del seguente testo:
- «1. a) Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l'acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni in applicazione degli articoli 73, 74, 77 e 78 del regolamento.
- b) Se, tuttavia, un'attività professionale è esercitata nel territorio di detto Stato membro:
- i) nel caso delle prestazioni dovute in virtù degli articoli 73 o 74 del regolamento dalla persona avente diritto alle prestazioni o assegni familiari o dalla persona

alla quale sono versati, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti in applicazione degli articoli precitati e sono corrisposte soltanto le prestazioni o assegni familiari dello Stato membro sul cui territorio il familiare risiede ed a carico di detto Stato membro;

- ii) nel caso delle prestazioni dovute in virtù degli articoli 77 o 78 del regolamento, dalla persona avente diritto a dette prestazioni o dalla persona alla quale sono versate, e, nel caso delle prestazioni dovute in virtù dell'articolo 78, dalla persona a favore della quale esse sono erogate, in tal caso l'interessato beneficia delle prestazioni o assegni familiari dello Stato membro sul cui territorio risiedono i figli, a carico di questo Stato membro, nonché eventualmente delle prestazioni diverse dagli assegni familiari di cui agli articoli 77 o 78 del regolamento, a carico dello Stato competente a norma di questi articoli».

2. L'allegato 2, parte B, *Danimarca*, è modificato come segue:

- a) Il testo del paragrafo 1, lettera b), punto i), nella colonna di sinistra è sostituito dal testo seguente:

«Pensioni concesse in virtù della legislazione relativa alle pensioni sociali».

- b) Il testo del paragrafo 1, lettera c), punto i), nella colonna di sinistra, è sostituito dal testo seguente:

«Pensioni concesse in virtù della legislazione relativa alle pensioni sociali».

3. L'allegato 3, parte B, *Danimarca*, è modificato come segue:

Il testo del paragrafo 1, lettera c), punto i), nella colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Pensioni concesse in virtù della legislazione relativa alle pensioni sociali».

4. L'allegato 4, parte B, *Danimarca* è modificato come segue:

Nella parte I, il testo del paragrafo 2, nella colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Pensioni e prestazioni concesse in virtù della legislazione relativa alle pensioni sociali».

5. L'allegato 9 è modificato come segue:

a) Nella parte A, *Belgio* è aggiunto il seguente testo:

«Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 94 e 95 del regolamento d'applicazione ai casi ai quali si applica l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento, il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime di assicurazione obbligatoria contro le malattie per lavoratori autonomi».

b) Nella parte D, *Francia* è aggiunto il seguente testo:

«Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 94 e 95 del regolamento d'applicazione ai casi ai quali si applica l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento, il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime di assicurazione malattia e maternità per lavoratori autonomi delle professioni non agricole».

6. L'allegato 10 è modificato come segue:

a) Nella parte C, *Germania*, al punto 7, il testo della lettera a) nella colonna di destra è sostituito del seguente:

«assegni familiari corrisposti in virtù degli articoli 77 e 78 del regolamento».

b) Nella parte E, *Grecia*, è inserito il seguente paragrafo:

«1. Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di applicazione:

Ίδρυμα Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Αθήνα  
(Istituto di Assicurazione sociale, Atene)

I paragrafi da 1 a 10 sono rinumerati in conseguenza.

#### Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. L'articolo 1, salvo il punto 1, lettera c), e l'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1984.

3. L'articolo 1, punto 1, lettera c), si applica a decorrere dal 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.